

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1882

CAGNOLA GIOVANNI. Fo osservare all'onorevole ministro dell'interno che urge prendere un provvedimento, perchè siamo ai 13 del mese, e la risposta da lui promessa all'onorevole Minghetti sul sesto comma dell'articolo 2 della legge elettorale, che riguarda i militari da iscriversi nelle liste, non è ancora venuta, ed il giorno 21 è vicino, anzi troppo vicino, tanto che credo sia quasi impossibile che le istruzioni, anche date oggi, possano giungere in tempo perchè coloro la cui iscrizione fosse negata dal municipio possano valersi delle disposizioni dell'articolo 100.

Come l'onorevole ministro sa, non tutti i municipi hanno nel comune il notaio. Nelle campagne, e specialmente nei luoghi montuosi, per trovare un notaio debbono fare otto o dieci miglia. In molti casi le difficoltà sono gravi a questo riguardo e si debbono sostenere spese e fatiche considerevoli.

L'onorevole ministro ha risposto all'onorevole Minghetti che avrebbe dato istruzioni nel senso il più possibilmente liberale, in guisa che il maggior numero possibile di cittadini potesse venire iscritto nelle liste elettorali. Queste sono parole d'oro, ed avrei voluto che tutti i sindaci del regno si fossero trovati qui per udirle e tenerne conto; ma disgraziatamente questo non poteva succedere. I municipi sono privi d'istruzioni a questo riguardo; e ciò potrebbe essere un danno gravissimo per l'esecuzione della legge. Io credo che la mia interrogazione abbia un carattere di urgenza. Del resto sono persuaso che l'onorevole ministro farà quanto è possibile per mandar subito una dichiarazione nel senso che ha esposto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io risponderò sottovoce...
(*Forte! forte!*)

PRESIDENTE. Ma se non può parlare!

MINISTRO DELL'INTERNO. Intorno alla interrogazione che riguarda la questione del servizio militare, e che mira a conoscere se quelli che l'hanno prestato abbiano per ciò solo acquistato diritto al voto, io ho già risposto all'onorevole Minghetti che mi pareva molto dubbio.

Una voce. No! no!

MINISTRO DELL'INTERNO. Sicuro che ho risposto così; vada a vedere...

Voci. Sì! sì!

MINISTRO DELL'INTERNO. E ho concluso poi dicendo che quei militari che non avessero avuto sul loro certificato di congedo la dichiarazione di aver percorso l'insegnamento reggimentale, di aver frequentato con profitto la scuola reggimentale, non ave-

vano diritto di essere iscritti come elettori; come può essere accaduto di quelli che erano stati rimandati a casa anzi tempo, prima che non avessero avuta questa istruzione, perchè i fondi stanziati in bilancio non permettevano che si tenessero più a lungo sotto le armi...

CAGNOLA G. C'è il congedo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Nel caso che vi sia il congedo coll'analoga annotazione, ho parlato tanto chiaro, che non c'è ombra di dubbio: ma manderò telegraficamente questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Cagnola Giovanni.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si vanno a pescare i dubbi dove non ci sono!..

MOCENNI. I sindaci non lo sanno che c'è questo ordine.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non sono l'istruttore dei sindaci, sono i prefetti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLO SCRUTINIO DI LISTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sullo scrutinio di lista. (*Parecchi deputati stanno conversando nell'emicycle*)

Onorevoli colleghi, li prego di recarsi ai loro posti.

Ricordo alla Camera come nella ultima seduta fosse condotta innanzi la discussione dell'articolo 45 e delle tabelle che al medesimo si riferiscono. Credo ora utile richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che la Commissione, la quale aveva presentata un'aggiunta all'articolo 45, oggi ritira la sua primitiva proposta e vi sostituisce questa, di cui do lettura, e che è, ripeto, un emendamento aggiuntivo all'articolo 45:

« Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili.

« Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette deputati.

« Il numero dei collegi a 5 deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38.

« Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due deputati.